



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2014  
(OR. en)**

**8279/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0106 (NLE)**

---

**PECHE 161**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 195 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 195 final.

---

All.: COM(2014) 195 final



Bruxelles, 28.3.2014  
COM(2014) 195 final

2014/0106 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate  
possibilità di pesca**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ha fissato, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Il presente regolamento verte principalmente sugli stock dell'Atlantico e del Mare del Nord. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte durante il periodo nel quale sono in vigore.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) n. 43/2014 come descritto nel prosieguo.

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia, la Groenlandia, le Isole Færøer e l'Islanda, nel 2013 l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali partner. Le consultazioni con l'Islanda non sono state concluse. Poiché le consultazioni con la Norvegia e con le Isole Færøer sono state rinviate a gennaio 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 comprende possibilità di pesca provvisorie per gli stock interessati dagli accordi con la Norvegia e con le Isole Færøer. Le consultazioni hanno subito un ritardo e non si sono ancora concluse. Pertanto, la maggior parte delle cifre riportate nella presente proposta reca l'annotazione "pm" (*pro memoria*) e dovrà quindi essere aggiornata non appena ultimate le consultazioni.

Nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) sono state stabilite nuove possibilità di pesca in base all'esito della seconda conferenza annuale della commissione della SPRFMO svoltasi dal 27 al 31 gennaio 2014. Occorre ora modificare di conseguenza i contingenti provvisori inclusi nell'allegato IJ del regolamento (UE) n. 43/2014 per il sugarello cileno. Inoltre, la SPRFMO ha ridefinito la zona specifica cui si applicheranno massimali di cattura e di sforzo nella pesca di fondo a partire dal 4 maggio 2014.

Infine, la presente proposta ovvia ad una serie di errori rilevati e chiarisce alcuni punti del regolamento (UE) n. 43/2014. Tali modifiche riguardano alcuni TAC (pesce tamburo, merluzzo bianco, aringa, rana pescatrice e sogliola), il regime di gestione dello sforzo per la sogliola della Manica occidentale (allegato IIC) e un obbligo specifico di comunicazione nell'ambito della Commissione interamericana per i tonnid tropicali (IATTC).

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) n. 43/2014<sup>2</sup> il Consiglio ha fissato, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell'Unione nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e alle navi della Norvegia e delle Isole Færøer nelle acque dell'Unione, nonché le condizioni di accesso reciproco alle acque rispettive, sono stabilite ogni anno a seguito di consultazioni sui diritti di pesca detenuti conformemente alla procedura prevista negli accordi o nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia<sup>3</sup> e con le Isole Færøer<sup>4</sup>, rispettivamente. In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Il [*data da stabilire*] si sono concluse le consultazioni con la Norvegia e con le Isole Færøer e sono stati stabiliti accordi in relazione alle possibilità di pesca per il 2014. È quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 43/2014.
- (3) Nella sua seconda riunione annuale del 2014, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato possibilità di pesca che comprendono un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. La SPRFMO ha inoltre ridefinito la zona specifica cui si applicheranno massimali di cattura e di sforzo nella pesca di fondo a partire dal 4 maggio 2014. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

<sup>3</sup> Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

<sup>4</sup> Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

- (4) È necessario chiarire una serie di disposizioni riguardanti determinati stock, il regime di gestione dello sforzo per la sogliola della Manica occidentale e un obbligo specifico di comunicazione nell'ambito della Commissione interamericana per i tonnid tropicali.
- (5) I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, i limiti di cattura e dello sforzo per la pesca di fondo nella zona specificata dalla SPRFMO dovrebbero applicarsi a decorrere dal 4 maggio 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura e regimi di limitazione dello sforzo incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014*

Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- (1) All'articolo 1, il punto 3 è soppresso.
- (2) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 31*  
*Pesca di fondo*

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e ad un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.”.

- (3) All'articolo 32, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  - “b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'anno precedente entro il 31 gennaio 2014.”.
- (4) L'allegato IA è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
- (5) L'allegato IB è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
- (6) L'allegato IJ è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

- (7) L'allegato IIC è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.
- (8) L'allegato III è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.
- (9) L'allegato VIII è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 2*  
*Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 4 maggio 2014 e l'articolo 1, punto 7, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*